



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA
25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti

Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini

Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Monica Pedercini

Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini

Commercialista
Revisore legale

PREGIATISSIMI CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA LAVORO E PREVIDENZA N. 11/2025

- 1.LE NEWS DI NOVEMBRE
- 2.DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
- 3.SGRAVI SMART WORKING ZONE MONTANE
- 4.DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO REGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI
- 5.DECRETO SUI FLUSSI DI INGRESSO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
- 6.CONVALIDA DIMISSIONI GENITORI IN PROVA
- 7.SCOSTAMENTO NON GRAVE E DURC
- 8.DURC DI CONGRUITÀ PER IMPRESE NON EDILI
- 9.NUOVI CHIARIMENTI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- 10.APPALTO ILLICITO E RESTITUZIONE IVA
- 11.RECUPERO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO
- 12.RIMBORSI DI PERMESSI PER MANDATI ELETTIVI ESENTI IVA
- 13.PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI INPS NON PENSIONISTICHE
- 14.ACCORDO ITALIA-MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
- 15.RISCATTO POSIZIONE PRESSO FONDO PENSIONE
- 16.FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DOCENTI DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

L'AGENDA DELLE SCADENZE

Principali scadenze dal 1° al 30 novembre 2025

SCADENZARIO CONTRATTUALI

Principali scadenze contrattuali del mese di novembre 2025

I FORMULARI PER L'UFFICIO PAGHE

Conguaglio di fine anno 2025 e CU 2026

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





1. LE NEWS DI NOVEMBRE 2025

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In Gazzetta l'accordo Italia-Giappone in materia di vacanza-lavoro

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 la Legge n. 136 del 17 settembre 2025, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, sottoscritto a Roma il 2 maggio 2022.

L'accordo prevede che ciascuna parte possa rilasciare, a titolo gratuito, attraverso l'Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese risiedente nel Paese di origine che abbia un'età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti e abbia intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze.

L'accordo stabilisce che:

- il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone;
- il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 6 mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.

Legge 17/9/2025, n. 136, G.U. 26/9/2025, n. 224

Uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro: Legge in Gazzetta

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge n. 132 del 23 settembre 2025, contenente disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Legge 23/9/2025, n. 132, G.U. 25/9/2025, n. 223

Assistente familiare: emanate le Linee guida per definirne gli standard formativi

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università, ha emanato il D.I. 19 settembre 2025, che adotta le Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari.

Il Decreto definisce l'assistente familiare come un operatore che svolge attività di assistenza personale a soggetti con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica presso il loro domicilio, contribuendo a promuoverne l'autonomia e il benessere in funzione dei loro bisogni e del loro contesto.

Il documento definisce anche gli standard delle attività e delle competenze lavorative dell'assistente familiare e prevede un percorso formativo per acquisirle.

Al superamento delle prove di valutazione, verrà rilasciato il certificato di qualificazione professionale di assistente familiare o singoli certificati di competenze con riferimento a specifici standard definiti al paragrafo 3 delle Linee guida, che permettono di iscriversi negli elenchi regionali.

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro dell'Istruzione e del Merito, Ministro dell'Università e della Ricerca, D.I. 19/9/2025



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Centralinisti non vedenti: aumentate le sanzioni per violazioni del collocamento

Il Ministero del Lavoro, con D.D. n. 374 del 18 settembre 2025, ha adeguato gli importi delle sanzioni amministrative in caso di violazioni alle regole sul collocamento al lavoro e al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, previste dall'art. 10, Legge n. 113/1985, in seguito alla variazione dell'indice del costo della vita nel periodo agosto 2022-luglio 2025, che è stata pari a +7,6% (coefficiente 1,076).

Pertanto:

- in caso di mancata comunicazione all'ITL delle caratteristiche dei centralini telefonici e dell'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione, la sanzione amministrativa pecuniaria può andare da 157,10 a 3.141,75 euro, mentre prima era compresa tra 146 e 2.919,84 euro;
- in caso di mancata assunzione di centralinisti non vedenti, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 31,39 a 125,28 euro, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto, mentre prima era compresa tra 29,17 e 116,43 euro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 18/9/2025, n. 374



IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestione contributiva agricola: avvisi bonari per il recupero crediti

L'INPS, con messaggio n. 2955 del 6 ottobre 2025, ha comunicato che sono disponibili all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", nella sezione "Dati complementari", alla voce "Lista Av. Bonari AZ AGRI" e "Lista Avvisi Bonari AUT", gli avvisi bonari relativi ai datori di lavoro assuntori di manodopera agricola e ai lavoratori autonomi agricoli.

L'avviso bonario indica il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l'emissione dell'anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del III e IV trimestre dell'anno 2023 e del I e II trimestre dell'anno 2024 per i datori di lavoro agricolo; nella comunicazione sono presenti anche i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell'istanza telematica di rateazione.

L'Istituto precisa che, qualora il contribuente avesse già provveduto al versamento delle somme indicate nell'avviso bonario, può comunicarlo allegando copia del versamento o indicando gli estremi dello stesso attraverso il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", nella sezione "Contatti" alla voce "Com. Bidirezionale".

In caso di mancato pagamento, l'INPS provvederà all'emissione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

INPS, messaggio, 6/10/2025, n. 2955

Nuovi iscritti Gestioni artigiani e commercianti: istanza di riduzione contributiva "associazioni"

L'INPS, con messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, ha integrato il messaggio n. 2449/2025, relativo alla possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall'art. 1, comma 186, L. n. 207/2024.

Rispetto a quanto precedentemente comunicato, viene precisato che è possibile presentare la domanda compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025" presente sul "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", oltre che con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista", anche con il nuovo profilo "associazioni".

L'Istituto chiarisce, inoltre, che l'accesso con il profilo "cittadino" consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

L'accesso può essere effettuato sul sito INPS al percorso "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

INPS, messaggio, 6/10/2025, n. 2954

Agevolazioni per alloggi destinati ai lavoratori del settore del turismo: Decreto in G.U.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025 del Ministero del Turismo, che indica tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo, in attuazione dell'art. 14, D.L. n. 95/2025. Il Decreto individua anche i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse.

Ministero del Turismo, Decreto, 18/9/2025, G.U. 4/10/2025, n. 231



Dichiarazione periodo d'imposta 2026 ai fini della CU: domande dal 15 ottobre

L'INPS, con messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, ha comunicato che dal 15 ottobre 2025 sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d'imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d'imposta da parte dei beneficiari ai fini della CU 2026.

La dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

- all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
- al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d'imposta per reddito (art. 13, TUIR).

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia", disponibile sul sito dell'Istituto.

In mancanza di esplicita comunicazione, l'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, applicherà:

- le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;
- le detrazioni d'imposta sulla base del reddito erogato.

Il messaggio precisa che, anche se si percepisce l'Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all'INPS i dati relativi ai figli a carico. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 55/E/2023 e con circolare n. 6/E/2025, i figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

- il contribuente percepisce già l'AUU;
- il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall'art. 12, TUIR.

INPS, messaggio, 3/10/2025, n. 2916

Cartelle di pagamento: la guida dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 1° ottobre 2025, ha pubblicato "La guida alla cartella di pagamento", che illustra la funzione, la struttura e le conseguenze della cartella di pagamento, al fine di orientare il contribuente tra obblighi, diritti e possibilità di difesa.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, La guida alla cartella di pagamento, 1/10/2025

Esonero contributivo per navi iscritte nei registri UE o SEE

L'INPS, con circolare n. 129 del 25 settembre 2025, ha illustrato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate, come previsto dall'art. 41, D.L. n. 144/2022.

La circolare chiarisce i requisiti per l'accesso al beneficio, le modalità operative per la sua fruizione, le regole di conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato e le istruzioni per la gestione delle denunce contributive e della contabilità.

INPS, circolare, 25/9/2025, n. 129

Sostegno alle attività economiche per contrastare la deindustrializzazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025 il D.P.R. 19 maggio 2025, che definisce il riparto tra i consorzi industriali delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione.

Le risorse del Fondo di cui all'art. 13, comma 4, D.L. n. 60/2024, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive.



I contributi sono concessi nei limiti della dotazione finanziaria prevista sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti *de minimis*, nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis*.

Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione dell'istanza, dovranno:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro Imprese;
- b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo medesimo, di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura di riconoscimento del contributo e dell'impiego delle risorse.

D.P.R. 19/5/2025, G.U. 20/9/2025, n. 219

Calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2025: aggiornati i limiti di retribuzione imponibile

L'INAIL, con circolare n. 48 del 18 settembre 2025, ha comunicato gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi nel settore industria. Il decreto del Ministro del lavoro n. 56/2025, infatti, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha stabilito gli importi del minima e del massima di rendita.

INAIL, circolare, 18/9/2025, n. 48

Assicurazione sanitaria per dipendenti all'estero e tassazione dei premi

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 249/E del 18 settembre 2025, ha offerto chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei premi di assicurazione sanitaria stipulati da un ente pubblico a favore del personale in servizio all'estero e dei familiari conviventi a carico nei Paesi in cui non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta.

L'istante è un ente di diritto pubblico che opera sia in Italia sia all'estero presso rappresentanze diplomatiche e consolari. Il suo statuto prevede che al personale di ruolo in servizio all'estero si applichino le disposizioni previste per i dipendenti del Ministero vigilante nella stessa sede, compresa la disciplina che autorizza la stipula di polizze sanitarie obbligatorie per i dipendenti e i loro familiari conviventi a carico nei Paesi privi di assistenza sanitaria diretta. L'ente ha, quindi, stipulato un contratto di assicurazione sanitaria con una compagnia per coprire malattia, infortunio e maternità dei propri dipendenti e dei familiari, prevedendo che il premio sia interamente sostenuto dall'ente. Per il personale in Italia la polizza può essere estesa al nucleo familiare con costi a carico del dipendente, mentre per il personale all'estero la copertura è automatica e obbligatoria per i familiari conviventi. Finora il premio *pro capite* è stato trattato come fringe benefit, ai sensi dell'art. 51, TUIR, e, quindi, assoggettato a tassazione e contributi secondo la normativa vigente. L'ente chiede chiarimenti sul corretto regime fiscale da applicare a questi premi per i dipendenti all'estero.

L'Agenzia ricorda il principio di onnicomprensività dell'art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe. Tra queste, l'art. 51, comma 2, lett. a), esclude i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Tuttavia, l'Agenzia precisa che i premi assicurativi in questione non rientrano né tra i contributi assistenziali, in quanto non rispondono a finalità di solidarietà collettiva verso soggetti bisognosi, né tra i contributi previdenziali, poiché non finalizzati a garantire



prestazioni previdenziali. Di conseguenza, la deroga prevista dal TUIR non è applicabile e i premi assicurativi pagati dall'ente concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente, anche nel caso in cui la polizza sia prevista come obbligatoria da una disposizione normativa speciale.

Pertanto, pur essendo obbligatoria la copertura assicurativa per il personale all'estero, il premio rimane fiscalmente imponibile e dev'essere assoggettato a tassazione e contributi previdenziali.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 18/9/2025, n. 249/E

Esenzione fiscale dell'incentivo al posticipo della pensione per forme esclusive AGO

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 247/E del 18 settembre 2025, ha chiarito che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, si applica anche alle quote di retribuzione derivanti dall'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO, compresi i dipendenti della Gestione pubblica.

L'art. 1, comma 286, Legge di bilancio 2023, è infatti stato modificato dalla Legge di bilancio 2025, che ha introdotto la possibilità per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata di rinunciare all'accreditto della quota dei contributi previdenziali a proprio carico. In tal caso, viene meno l'obbligo contributivo del datore di lavoro relativamente alla quota del lavoratore e la somma corrispondente è interamente riconosciuta al dipendente in busta paga, con applicazione del regime fiscale agevolato di non imponibilità previsto dal TUIR.

L'istante ha chiesto se tale beneficio possa applicarsi anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO, quali la Gestione pubblica, dal momento che la norma menziona esplicitamente l'AGO e le forme sostitutive ma non le forme esclusive.

L'Agenzia precisa che le quote di retribuzione riconosciute ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di rinuncia all'accreditto contributivo non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia iscritto all'AGO, a una forma sostitutiva o a una forma esclusiva, come la Gestione pubblica.

L'Agenzia sottolinea che i destinatari dell'incentivo sono i lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato flessibile, ossia 62 anni di età e 41 anni di contributi, oppure per il trattamento di pensione anticipata ordinaria, ossia 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. In entrambi i casi, la somma riconosciuta al lavoratore in sostituzione della quota di contribuzione è esente da imposizione fiscale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 18/9/2025, n. 247/E



PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: dichiarazione reddituale

L'INPS, con messaggio n. 3036 del 13 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti in merito ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

L'Istituto precisa che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

Il messaggio indica anche quali pensionati sono, invece, esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, e fornisce informazioni su:

- pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;
- dichiarazione per gli iscritti all'INPGI;
- dichiarazione per i pensionati che svolgono lavoro sportivo;
- magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività;
- redditi da dichiarare;
- modalità di presentazione della dichiarazione.

INPS, messaggio, 13/10/2025, n. 3036

ADI: percorso di inclusione sociale e lavorativa

L'INPS, con messaggio n. 3048 del 14 ottobre 2025, ha offerto indicazioni in merito al percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) a seguito della presentazione della domanda di rinnovo.

L'Istituto spiega che, accedendo alla piattaforma SIISL, è possibile verificare il percorso previsto per i nuclei familiari beneficiari dell'ADI a seguito dell'accoglimento della domanda. Tale percorso si perfeziona e si personalizza successivamente all'analisi multidimensionale.

INPS, messaggio, 14/10/2025, n. 3048

Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16 dell'8 ottobre 2025, che annulla e sostituisce integralmente la circolare n. 13/2017, ha offerto chiarimenti e indicazioni in merito alla mobilità in deroga per lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, in riferimento all'art. 53-ter, Legge n. 50/2017, che attribuisce alle Regioni la facoltà di destinare le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 – già assegnate per i trattamenti di CIGS previsti per le aziende operanti nelle aree di crisi industriali complesse – alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga di soggetti che erano dipendenti di imprese stanziate in aree di crisi industriale complessa.

I beneficiari sono:

- soggetti già dipendenti di imprese con unità produttiva in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta con D.L. n. 83/2012 e successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed accordi di programma;
- soggetti risultanti alla data del 1° gennaio 2017 beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016.

La circolare illustra, quindi, la modalità di presentazione delle istanze, a cura della Regione, e l'istruttoria delle stesse, indicando anche le verifiche che vengono svolte in merito dalla Direzione generale



ammortizzatori sociali.

L'Istituto chiarisce che spetta alla Regione l'accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un'azienda ubicata in un'area di crisi industriale complessa, unitamente alle specifiche misure di politica attiva e agli altri dati richiesti. All'esito positivo dell'istruttoria, la Direzione generale comunica alla Regione, e per conoscenza all'INPS, l'accertata sostenibilità finanziaria. A seguito di detta comunicazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione. Viene precisato che le decretazioni regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'art. 53-ter, D.L. n. 50/2017.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare, 8/10/2025, n. 16

Fermo pesca: autorizzate le risorse relative all'anno 2024

Il Ministero del Lavoro ha emanato il D.D. n. 2987 dell'8 ottobre 2025, che autorizza il sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, a causa di misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle attività di pesca, disposte a vario titolo dalle competenti Autorità marittime nel corso dell'anno 2024.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 8/10/2025, n. 2987

Comunicazione di infortunio: aggiornata la classificazione delle professioni

L'INAIL, con avviso del 3 ottobre 2025, ha comunicato che dal 2 ottobre 2025, nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021, è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione "1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte", già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.

La tabella, utilizzata dai 4 servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio", "Denuncia di malattia professionale" e "Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l'invio offline dei 4 adempimenti che riportano l'informativa.

I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

- Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio - sezioni Comunicazione di infortunio - supporto al servizio online e Comunicazione infortunio - Tabelle di decodifica dei dati;
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio - Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio - Tabelle di decodifica dei dati;
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale - supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi - supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi - Tabelle di decodifica dei dati.

INAIL, avviso, 3/10/2025

Prestazione universale: ratei maturati e non riscossi

L'INPS, con messaggio n. 2821 del 26 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa definita "assegno di assistenza" della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell'interessato.

L'Istituto precisa che, in caso di decesso del beneficiario dell'"assegno di assistenza", le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale.



La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda telematica da parte degli eredi, secondo le modalità operative che verranno fornite con successivo messaggio a seguito del rilascio della specifica procedura.

INPS, messaggio, 26/9/2025, n. 2821

ADI: la nuova video guida interattiva personalizzata per i beneficiari

L'INPS, in data 18 settembre 2025, ha messo a disposizione dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) la video guida per i beneficiari che hanno ricevuto il primo pagamento e sono stati già valutati dai servizi sociali dei Comuni assieme ai loro familiari (valutazione multidimensionale): si tratta di una video guida personalizzata e interattiva, per accompagnare, passo dopo passo, i destinatari del sostegno.

Appena risulta acquisito nella procedura dell'ADI l'esito della valutazione multidimensionale, il nuovo servizio di comunicazione multimediale, personalizzato con l'esito della valutazione, viene erogato in automatico a ciascun richiedente. L'obiettivo è orientare chi ha inviato la domanda di ADI e i componenti del suo nucleo a intraprendere i percorsi di inclusione sociale e lavorativa obbligatori e facoltativi stabiliti, per mantenere il diritto a percepire il beneficio.

Il video fornisce, con linguaggio semplice, informazioni di carattere generale sul funzionamento della prestazione e anticipa le risposte ad alcune delle domande più frequenti.

Ogni video guida è personalizzata sulla base della valutazione multidimensionale acquisita dai servizi sociali ed è disponibile per 6 mesi nella bacheca personale di MyINPS.

INPS, video guida per i beneficiari di ADI valutati dai servizi sociali, 18/9/2025



2. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

È stata pubblicata nella G.U. n. 230 del 3 ottobre 2025 la Legge 26 settembre 2025 n. 144, mediante la quale il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva del settore privato, al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati.

In particolare, i Decreti Legislativi dovranno conseguire i seguenti obiettivi:

- il sistema di definizione dei trattamenti economici minimi;
- la lotta al lavoro sottopagato e al dumping contrattuale;
- il rafforzamento degli strumenti di controllo e trasparenza;
- l'allineamento delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi.

In particolare, i Decreti Legislativi dovranno:

- garantire trattamenti retributivi giusti ed equi in linea con l'art. 36, Cost.;
- contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a modelli organizzativi atipici e categorie fragili;
- favorire il rinnovo dei CCNL nei tempi stabiliti dalle parti sociali;
- contrastare fenomeni di dumping contrattuale, ossia pratiche di concorrenza sleale attuate mediante l'applicazione

Uno degli elementi centrali della legge è la definizione dei CCNL «*maggiormente applicati*», per ciascuna categoria di lavoratori, in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo da essi previsti costituisca, ai sensi dell'art. 36, Cost., la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria.

La misurazione della “maggior applicazione” sarà verificata sulla base dell'indicazione obbligatoria del codice del CCNL applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro.

Inoltre, saranno introdotti strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi.

Per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, si prevede «*l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*», con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai CCNL maggiormente applicati nei settori affini.

Infine, la Legge delega (art. 2), allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, chiama il Governo ad adottare, sempre entro 6 mesi dalla data di entrata in

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





vigore della L. n. 144/2025, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

3. SGRAVI SMART WORKING ZONE MONTANE

La Legge n. 131/2025 ha, tra l'altro, previsto l'incentivo al ricorso al lavoro agile nelle zone montane, per la cui attuazione si resta in attesa di apposito Decreto Interministeriale.

In particolare, ai sensi dell'art. 26, per agevolare lo smart working nei piccoli Comuni montani e contrastarne così lo spopolamento, è riconosciuto uno sgravio contributivo (esclusi i premi e i contributi INAIL) per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che:

- non abbia compiuto i 41 anni di età al 20 settembre 2025;
- svolga stabilmente la prestazione lavorativa in smart working in uno dei Comuni montani individuati da un apposito D.P.C.M. con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- trasferisca la propria abitazione principale e il domicilio stabile da un Comune non montano nel Comune montano.

L'esonero, nel rispetto della regola de minimis, è pari:

- al 100% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per gli anni 2026 e 2027;
- al 50% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, per gli anni 2028 e 2029;
- al 20% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, per il 2030.

Tali valori sono poi riparametrati e applicati su base mensile per ogni lavoratore.

L'agevolazione non è cumulabile con gli incentivi di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati (riduzione del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro).

4. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO REGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

Il 3 ottobre 2025 è stato pubblicato D.L. n. 146 del 3 ottobre 2025, contenente "Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio". Il provvedimento, in vigore dal 4 ottobre e trasmesso alle Camere per la conversione in legge, introduce alcune importanti novità in particolare relativamente alle procedure amministrative legate agli ingressi dei lavoratori stranieri in Italia.

Più nello specifico, si stabilizza quanto già sperimentato con il Decreto flussi 2025: nei procedimenti per l'ingresso e l'assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro, in modo da effettuare i controlli prima del click day, e del limite di 3 richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti in via sperimentale per il 2025. I controlli in fase di precompilazione sono estesi anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a volontariato, ricerca, lavoratori altamente qualificati e trasferimenti intrasocietari.

Il Decreto fissa, poi, il principio secondo il quale il termine per l'adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

Al lavoratore straniero sarà ora consentita la possibilità di svolgere attività lavorativa, oltre nei casi già previsti in occasione di rilascio o di rinnovo, anche nei casi di attesa della conversione del permesso di



soggiorno.

Al fine di uniformare la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, si prevede l'innalzamento della durata di questi ultimi da 6 a 12 mesi e l'estensione del diritto all'assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli artt. 18 e 18-bis.

In tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo, è stabilita l'operatività del Tavolo Caporalato e riconosciuta la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per il triennio 2026-2028, si conferma il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare, nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria, per l'assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.

Si prevede che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale, in coerenza con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano contingenti di ingresso.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni, in linea con quello di 9 mesi previsto dalla normativa europea.

5. DECRETO SUI FLUSSI DI INGRESSO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 15 ottobre 2025, che definisce i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nell'ambito e al di fuori delle quote, fissa le quote per il triennio 2026-2028 e fornisce disposizioni sulle procedure, distribuendo le quote tra settori produttivi e categorie contrattuali, indicando, inoltre, il calendario delle domande da parte dei datori di lavoro.

Si ricorda anche che il 3 ottobre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 146/2025, che ha introdotto nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Saranno ammessi in Italia complessivamente 497.550 cittadini di Paesi terzi, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:

- 164.850 cittadini stranieri per l'anno 2026;
- 165.850 cittadini stranieri per l'anno 2027;
- 166.850 cittadini stranieri per l'anno 2028.

Gli artt. 5, 6 e 7, D.P.C.M., definiscono gli ingressi complessivi di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito delle quote e il dettaglio per tipologia di ingresso, come schematizzato nella circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025.

Per le quote del 2026, le domande potranno essere inviate tramite il Portale ALI del Ministero dell'Interno (per accedervi è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE):

- dalle ore 9.00 del 12 gennaio per i lavoratori stagionali del settore agricolo;
- dalle ore 9.00 del 9 febbraio per i lavoratori stagionali del settore turistico;
- dalle ore 9.00 del 16 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia o li sottoscriveranno nel periodo di validità del decreto;
- dalle ore 9.00 del 18 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.

I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028.

Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati: INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese) o INAD (per le

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it
www.belottiassociati.it





persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).

La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote è preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si svolgerà nel periodo temporale definito con la circolare interministeriale n. 8047/2025 (dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025, con il sistema disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi), che fornisce ulteriori disposizioni attuative del decreto.

Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei settori previsti dal D.P.C.M., fatto salvo quanto contemplato per il settore dell'assistenza familiare.

Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle agenzie di somministrazione.

Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare, (ad esclusione, dunque, di quelli per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 30-quinquies, D.P.R. n. 394/1999), deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente dell'indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale.

Per tutti i settori, in base all'articolo 24-bis, T.U.I., è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1, Legge n. 12/1979, o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-bis, comma 3, T.U.I., con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.

Per tutti i comparti lavorativi diversi dall'assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/impresa individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a 30.000 euro annui.

In merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell'assistenza familiare si ricorda che l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (7.002,97 euro annuali per il 2025). Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 euro annui, limite che sale a 27.000 euro nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità).

Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenta istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tali casi non è necessario produrre l'asseverazione. Si ricorda che la limitazione dell'autosufficienza non corrisponde necessariamente al riconoscimento dell'invalidità civile, ma può essere semplicemente attestata dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica. In tali casi, in luogo dell'asseverazione, è necessario fornire una certificazione che attesti la patologia/disabilità fornita dal medico di base di medicina generale iscritto al SSN o da una struttura pubblica.

A differenza di quanto avvenuto con la programmazione 2023-2025, per il 2026-2028 la quota di ingresso per l'assistenza familiare è riservata ai rapporti di lavoro domestico: per le altre assunzioni nel settore della sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati andranno, perciò, utilizzate le altre quote per ingressi per



lavoro subordinato e le richieste di nulla osta andranno presentate tramite il modello B2020.

Specifiche istruzioni riguardano i conducenti (settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio), il reddito delle imprese agricole e il diritto di precedenza per lavoratori stagionali già impiegati in Italia.

I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:

- C-Stag agricolo - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M.

Flussi;

- A-bis in quota – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l'allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria. Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e che l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

Entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000. Tale documento, nel medesimo termine di 8 giorni, dev'essere restituito in via telematica a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno.

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'invio della correlata richiesta di permesso di soggiorno; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti. Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS. Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo a seguito della sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico.

6. CONVALIDA DIMISSIONI GENITORI IN PROVA

Con la nota n. 14744/2025 il Ministero del Lavoro ribadisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi 3 anni di vita del bambino devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro o dall'Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova, perché la norma non ne esclude la necessità e perché la convalida è misura di carattere generale, senza alcuna eccezione.

Lo scopo è quello di evitare che le dimissioni presentate durante il periodo protetto siano state indotte dal datore di lavoro per evitare un licenziamento discriminatorio, che, come tale, sarebbe nullo anche durante il periodo di prova.



7. SCOSTAMENTO NON GRAVE E DURC

Con l'interpello n. 3/2025 il Ministero del Lavoro ha dato risposta a un quesito su come interpretare la nozione di «scostamento non grave», di cui all'art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015, in particolare nei casi di situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi), essendo l'omissione contributiva già stata sanata.

In buona sostanza, è stato chiesto se, ai fini della regolarità, basti pagare il dovuto omesso o siano dovuti anche gli accessori, computandosi i medesimi nel calcolo dello scostamento non grave che non impedisce il rilascio del DURC.

Ricordando che le norme di riferimento individuano in 150 euro l'importo, inclusi contributi e accessori di legge, il Ministero conclude che, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l'importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello scostamento non grave.

8. DURC DI CONGRUITÀ PER IMPRESE NON EDILI

È stato chiesto al Ministero del Lavoro se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico. Il Dicastero ha dato risposta con l'interpello n. 4/2025.

Si ricorda che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati e i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera.

Conseguentemente sono computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

L'iscrizione alla Cassa edile risulta, invece, strettamente legata all'attività prevalentemente svolta dall'impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.

Il Ministero ritiene, pertanto, che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.

9. NUOVI CHIARIMENTI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 14/E/2025, ha affrontato varie questioni relative al trattamento fiscale dei compensi nel settore sportivo, dilettantistico e professionistico (D.Lgs. n. 36/2021), con particolare attenzione al lavoro autonomo.

Innanzitutto, l'Agenzia rileva che, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021 (ovvero della non imponibilità per i lavoratori sportivi del dilettantismo dei compensi fino a 15.000 euro), il successivo comma 6-bis dispone che «all'atto del pagamento il

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it

www.belottiaassociati.it





lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare». Pertanto, ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui all'art. 25, D.P.R. n. 600/1973, il sostituto d'imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati fino all'importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all'atto del pagamento dal percettore l'autocertificazione di cui al citato comma 6-bis.

Relativamente alle modalità di applicazione della soglia di esclusione di cui all'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, in caso di lavoratori sportivi del dilettantismo che conseguono redditi di lavoro autonomo, e per coloro che accedono al regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 – 89, Legge n. 190/2014, l'Agenzia ricorda che, in applicazione della citata disposizione agevolativa, rilevano quali componenti positivi del reddito di lavoro autonomo, per i lavoratori sportivi autonomi del settore del dilettantismo, i compensi che eccedono l'importo di 15.000 euro.

Pertanto, ai fini del reddito di lavoro autonomo del lavoratore sportivo autonomo (che rientra tra i redditi di cui all'art. 53, comma 1, TUIR, da determinarsi secondo le regole di cui agli artt. 54 e ss.) viene assunto, tra gli elementi positivi di reddito, l'importo dei compensi che eccede i 15.000 euro, al quale devono essere sommati gli importi relativi agli altri componenti positivi di reddito, procedendo, successivamente, con la deduzione delle spese ammissibili.

Con riguardo ai lavoratori autonomi sportivi dell'area del dilettantismo in possesso dei requisiti per l'accesso al regime forfetario, si ritiene che rilevino, quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l'importo di 15.000 euro.

10. APPALTO ILLECITO E RESTITUZIONE IVA

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50/E del 6 ottobre 2025, ha fornito chiarimenti in merito all'art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, in ipotesi di indebita applicazione dell'IVA a una cessione di beni o a una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici del Fisco (es. appalto illecito di manodopera).

Per il Fisco, in un contesto di frode, se a seguito di controlli il rapporto contrattuale viene riqualificato, e di conseguenza viene escluso per invalidità del titolo il diritto alla detrazione IVA relativa al contratto di appalto, non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, non si potrà procedere ad alcuna restituzione dell'imposta.

L'accertamento della frode comporta, dunque, l'automatica inammissibilità della richiesta di rimborso, anche se il contribuente abbia successivamente restituito l'importo al cliente.

11. RECUPERO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025, ha definito i codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati.

Come noto, l'art. 1, D.L. n. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21/2020, ha previsto il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d'imposta riconoscono in via automatica. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Con la risoluzione n. 35/E/2020, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP). Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte in compensazione, l'Agenzia delle Entrate emana l'atto di cui all'art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, la risoluzione n. 51/E/2025 istituisce i seguenti codici tributo:



- "7909" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- "7910" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;
- nel campo "anno di riferimento", nel formato "AAAA", l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione;
- il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." non è valorizzato.

Per consentire il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "700E" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale";
- "701E" denominato "Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale".

In sede di compilazione del modello "F24 EP", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;
- il campo "riferimento B" è valorizzato con l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA";
- il campo "riferimento A" non è valorizzato.

12. RIMBORSI DI PERMESSI PER MANDATI ELETTIVI ESENTI IVA

È stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se i permessi per lo svolgimento di cariche eletive siano da equiparare ai prestiti e distacchi, prospettando una risposta negativa.

La richiesta di chiarimenti consegue all'emanaione del D.L. n. 131/2024 (art. 16-ter), che ha abrogato l'esenzione IVA per prestiti e distacchi del personale, in seguito al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea (causa C-94/19), che l'aveva considerata in contrasto con la Direttiva 2006/112/CE.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 261/E/2025, ha chiarito che non sono soggetti a IVA i rimborsi versati da un Ente pubblico al datore di lavoro di un dipendente che fruisce di permessi retribuiti per rivestire cariche elettive o amministrative, confermando l'interpretazione.

In particolare, è affermato che le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni e assicurazioni per

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA
E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it
www.belottiaassociati.it





le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui all'art. 79, commi 1 – 4, TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

Per tali motivi l'Agenzia, in assenza di un nesso di reciprocità o di una funzione sinallagmatica tra l'Ente che rimborsa e il datore di lavoro, ritiene che l'operazione non configuri una prestazione di servizi a titolo oneroso e, pertanto, le somme rimborsate non rientrino nel campo di applicazione dell'Iva.

13. PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI INPS NON PENSIONISTICHE

Con la circolare n. 130/2025, posta la difficoltà operativa della materia trattata, l'INPS espone le linee guida relativamente all'eventuale pignoramento disposto sulle somme erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Pignoramento per conto terzi

Il quadro normativo viene anzitutto distinto tra la norma civilista di riferimento, art. 2740, c.c., e quella procedurale, art. 545, c.p.c.; quest'ultima specifica alcune categorie di crediti non pignorabili (ad es. crediti aventi a oggetto sussidi di povertà, es. maternità, malattia o funerali), o solo parzialmente pignorabili (secondo differenti condizioni e limiti in base alla specifica natura del credito o della somma da pignorare).

Vengono, quindi, analizzati i crediti impignorabili, ex art. 545, comma 2, c.p.c., che sono tutelati in funzione della loro natura di tipo assistenziale e vitale. L'INPS, quindi, opera un'elenco di prestazioni rientranti in tali fattispecie: le somme erogate dall'Istituto per prestazioni a titolo di malattia (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata), maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, alle prestazioni antituberculari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili.

In relazione ai crediti soggetti a parziale pignorabilità si specifica che trattasi di somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione (es. cassa integrazione e NASPI).

La pignorabilità di tali crediti è, quindi, consentita:

- per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato;
- per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di 1/5.

Si applica una regola di carattere generale, secondo la quale le somme aventi natura di reddito da lavoro possono essere pignorate fino a 1/5 del loro importo, fatta salva la possibilità di disporre da parte del giudice una diversa misura per i crediti alimentari, dovendosi in tali casi dare esecuzione al provvedimento autorizzato. Da notare che, in caso di simultaneo concorso delle cause di credito, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del complessivo ammontare del credito.

Andando ad individuare il pignoramento per crediti alimentari, il quale prevede la pignorabilità nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, viene rilevato il tema controverso della corretta natura dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, sia in sede di separazione che in sede di divorzio. La disputa giurisprudenziale è stata risolta nel senso che agli assegni separativi o divorzili risulta applicabile il trattamento riservato agli alimenti, quanto ai caratteri della impignorabilità e della non compensabilità dell'assegno di mantenimento, propri della disciplina dell'assegno alimentare.

Altro aspetto è legato al regime di pignorabilità dell'anticipazione NASPI, secondo la quale il lavoratore,



avente diritto alla corresponsione della NASPI, può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento teorico spettante che non gli è stato ancora erogato, al sussistere di determinate condizioni (incentivo all'autoimprenditorialità). Tale credito, secondo la giurisprudenza, ha natura di contributo finanziario e, quindi, non soggiace al limite di pignorabilità. Tali somme, pertanto, non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all'autoimprenditorialità.

Viene indicato come le trattenute, operate a titolo di pignoramento presso terzi, devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa siano state applicate le ritenute fiscali. Fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, dove la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.

Concorso di gravami

Nel caso, invece, in cui il credito da prestazione venga pignorato più volte da diversi creditori, trova applicazione il limite di pignorabilità dei crediti di natura retributiva del debitore nell'ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti. Si ricorda che sussiste il limite di un 1/5, il quale, tuttavia, può essere esteso fino alla metà nel caso di simultaneo concorso tra le diverse cause di credito.

A seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione, l'INPS, quale terzo pignorato, è tenuto a eseguire le disposizioni contenute nel citato provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria, come atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata, attenendosi alle statuzioni rese nel provvedimento medesimo. Viene, tuttavia, ricordato che, in caso di più pignoramenti, dev'essere data esecuzione all'ordinanza relativa alla procedura esecutiva notificata in data anteriore. Data tale regola, quindi, in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale, si può dare esecuzione al pignoramento solo dopo l'integrale soddisfazione di tali procedure.

Verifiche

Viene, poi, ricordata la necessaria verifica, ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare l'eventuale inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. L'INPS, quindi, in tali casi, dovrà effettuare detta verifica. Nel caso sussista tale ipotesi l'Istituto non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato. Seguono varie indicazioni procedurali distinte a seconda della prestazione erogata.

Pignoramento operato dall'agente della riscossione

Vi è, infine, il caso del pignoramento operato dall'agente della riscossione, ex D.P.R. n. 602/1973, il quale può agire in via stragiudiziale per la riscossione dei propri crediti, procedendo con l'intimazione diretta nei confronti del soggetto terzo presso cui il debitore vanti un credito. In tale situazione la normativa prevede i seguenti limiti:

- 1/10 per prestazioni di importo fino a 2.500 euro;
- 1/7 per prestazioni di importo superiore a 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro;
- 1/5 per le prestazioni il cui importo sia superiore a 5.000 euro.



14. ACCORDO ITALIA-MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza è entrato in vigore dal 1° settembre 2025; parallelamente il preesistente accordo firmato il 18 giugno 2021 ha cessato di produrre gli effetti.

Il citato Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei 2 Stati contraenti, al fine di garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale.

L'INPS, con circolare n. 131/2025, ha illustrato le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall'Accordo e dalla relativa Intesa amministrativa.

Campo di applicazione

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'Accordo si applica:

- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Pertanto, l'Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dagli Accordi di sicurezza sociale con Israele, Turchia e Albania;
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'INAIL.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle seguenti prestazioni:

- pensione per limite d'età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.

L'Accordo non si applica, per l'Italia, all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.

Pertanto, l'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l'Accordo, bensì la normativa italiana di riferimento.

Il nuovo Accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici

Campo di applicazione personale e parità di trattamento

L'Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi, nonché ai loro familiari e superstiti.

Inoltre, l'art. 4 dispone che, salvo quanto diversamente previsto dall'Accordo, le persone alle quali lo stesso si applica godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di tali Stati.

Territorialità della legislazione applicabile

L'Accordo sancisce, come regola generale, il principio della territorialità della legislazione applicabile. Al di fuori dei casi espressamente previsti dall'Accordo, pertanto, deve applicarsi la legislazione dello Stato nel cui territorio il lavoratore esercita la propria attività.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it

www.belottiaassociati.it





Eccezioni al principio della territorialità della legislazione applicabile

1. Distacco del lavoratore dipendente e autonomo

Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi. La predetta disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

2. Personale viaggiante

Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

3. Membri dell'equipaggio di una nave

I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera.

Per quanto riguarda, invece, il personale assunto per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, da svolgersi mentre la nave si trova in un porto dell'altro Stato contraente, trova applicazione la legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

4. Personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari

Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

5. Lavoratori dipendenti da una Pubblica Amministrazione e assimilati

I lavoratori dipendenti da una Pubblica Amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati contraenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

6. Personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato all'art. 7, paragrafo 1, lett. e), Accordo, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio a condizione che siano cittadini di tale Stato.

7. Eccezioni

L'Accordo prevede che, nell'interesse dei lavoratori, le Autorità competenti dei 2 Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, eccezioni in deroga alle disposizioni sulla legislazione applicabile di cui agli artt. 6 e 7, Accordo, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.



Certificazione di distacco e adempimenti delle Strutture territoriali dell'INPS

Nei casi in cui un lavoratore, in deroga al principio della territorialità della legislazione applicabile, sia assoggettato all'assicurazione italiana, le Strutture territorialmente competenti dell'INPS, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, devono, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, rilasciare il certificato di copertura contributiva tramite l'apposito modello "IT/MD 101".

Una copia del predetto certificato dev'essere rilasciata al datore di lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, alla persona interessata.

Un'ulteriore copia dev'essere, inoltre, trasmessa all'Organismo di collegamento della Moldova con le modalità in uso.

I certificati di copertura devono essere richiesti prima dell'inizio dell'attività lavorativa nel territorio nazionale dell'altro Stato. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del relativo certificato di copertura nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione, purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato di copertura.

15. RISCATTO POSIZIONE PRESSO FONDO PENSIONE

È possibile il riscatto dei contributi contrattuali accumulati se il lavoratore aderente modifichi l'attività lavorativa svolta, così da perdere i requisiti di partecipazione. Così si è espressa la COVIP in una risposta del mese di ottobre 2024.

Il caso specifico di riferimento riguardava la situazione di un lavoratore che aveva manifestato l'intenzione di non trasformare l'adesione contrattuale in volontaria, dato che, non appartenendo più a un determinato contesto produttivo, non era più destinatario del contributo datoriale.

La COVIP ricorda che per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del Fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori), ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell'iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al Fondo di originaria appartenenza), come appunto nel caso di specie.

16. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER DOCENTI DI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Al competente Comitato, presso il Ministero del Lavoro, è stata rivolta a mezzo interpello una domanda relativamente alla formazione che deve svolgere il personale docente, di scuola di vario grado, che svolge mansioni per cui non vi sia esposizione a un rischio medio o alto. In specifico, si chiede se tali soggetti possano frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

Viene fatto presente, anzitutto, come l'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, sancisca che ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata, in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Viene, inoltre, indicato come «*i lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso*».

Con l'Accordo Stato – Regioni, sul tema, è stato ribadito come la formazione specifica debba essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio. Tale formazione deve, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

Venendo al caso specifico, viene indicato come la tabella codici ATECO 2007 vada a classificare il settore

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Istruzione come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è, dunque, della durata di almeno 8 ore.

Tuttavia, nell'interpello n. 11/2013, veniva esplicitato: «*la formazione – che deve essere "sufficiente ed adeguata" - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda*».

Date queste premesse, la Commissione ritiene che il personale docente il quale, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA
E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it
www.belottiaassociati.it





PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 NOVEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 novembre 2025, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Sabato 1° novembre

Sostituti d'imposta – Prelievo secondo o unico acconto derivante dal modello 730

Con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre deve essere prelevato l'importo della seconda o unica rata di acconto, risultante dal modello 730/4.

Mercoledì 5 novembre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa FONCHIM.

Domenica 16 novembre (slitta a Lunedì 17 novembre)

IRPEF versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi INPS – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi INPS – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex ENPALS – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex ENPALS, ora INPS, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it

www.belottiaassociati.it





periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex INPGI – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex INPGI relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi CASAGIT – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla CASAGIT relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Autoliquidazione INAIL – Versamento rata premio

Versamento dell'ultima rata, maggiorata degli interessi, del premio INAIL relativo al saldo 2024 e all'acconto 2025, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

Contributi INPS – Artigiani e Commercianti

Versamento della terza rata trimestrale, relativa al 2025, dei contributi dovuti sul minimale.

Giovedì 20 novembre

FONCHIM – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare FONCHIM.

ENASARCO – Versamento

Versamento dei contributi relativi al III trimestre 2025, relativi agli agenti e rappresentanti.

Domenica 30 novembre (slitta a Lunedì 1° dicembre)

UniEMens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

FASI – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al IV trimestre dell'anno in corso, dovuti ai Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.



PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di novembre 2025.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO – ACCORDO 6 GIUGNO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1S: € 2.439,97
MOBILITÀ – ACCORDO 22 MAGGIO 2025	
UNA TANTUM	Livello Q1: € 268,22
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q1: € 2.759,01
PANIFICAZIONE – ACCORDO 26 FEBBRAIO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A1S: € 2.028,54
SCUOLE PRIVATE MATERNE FISM – ACCORDO 28 MAGGIO 2025	
UNA TANTUM	Livello 8: € 170
SERVIZI ASSISTENZIALI ANFFAS – ACCORDO 20 MAGGIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello F6: € 3.777,80
TERZIARIO CONFCOMMERCIO – ACCORDO 22 MARZO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 2.183,09
TERZIARIO CONFESERCENTI – ACCORDO 22 MARZO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 2.183,09
TERZIARIO FEDERDISTRIBUZIONE – ACCORDO 23 APRILE 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 2.183,09
TURISMO CONFINDUSTRIA – ACCORDO 21 DICEMBRE 2024	
UNA TANTUM	3 ^a tranche: € 110



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



LAPIDEI INDUSTRIA – ACCORDO 15 LUGLIO 2025

UNA TANTUM WELFARE	€ 250

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA
E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it
www.belottiaassociati.it





I FORMULARI PER L'UFFICIO PAGHE

Oggetto: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2025 E CU 2026

Si sta approssimando la scadenza dell'anno, che, come di consueto, comporta la necessità di effettuare i conguagli fiscale e contributivo.

Sul piano fiscale, in aggiunta alle consuete accortezze, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato, con la risoluzione n. 55/E/2023, che nella CU devono essere esposti i dati dei familiari a carico indipendentemente dall'averli utilizzati in corso d'anno per movimentare i cedolini, anche ai casi in cui i lavoratori avessero semplicemente scelto di non avvalersi di detrazioni fiscali in busta paga.

Ciò rende opportuno che i lavoratori ci aggiornino in merito alla loro reale situazione, così da poter svolgere correttamente gli adempimenti.

A tali fini si fornisce un comunicato per i lavoratori.

Carta intestata

Al personale

Mediante _____

Oggetto: richiesta documentazione per conguaglio di fine anno e CU 2026

Avvicinandosi la scadenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, è importante che ci siano comunicate eventuali informazioni/variazioni utili per un corretto calcolo delle detrazioni d'imposta spettanti e/o della tassazione del reddito del 2025.

Chi avesse avuto in precedenza nel 2025 rapporti di lavoro con altri datori di lavoro e ne volesse il conguaglio complessivo dovrà recapitarci la CU provvisoria da richiedere agli altri datori di lavoro.

Informiamo inoltre che, con la risoluzione n. 55/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla sezione della Certificazione Unica dedicata ai "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico", specificando che la stessa va compilata anche se non sono stati da noi riconosciuti la detrazione per carichi di famiglia oppure oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo, è opportuno inserire anche il codice fiscale del coniuge/unito civilmente, anche se non fiscalmente a carico.

Ricordiamo, inoltre, di comunicare eventuali variazioni di residenza intervenute con la relativa decorrenza, specificando se tale nuovo indirizzo debba essere utilizzato anche per l'inoltro della corrispondenza.

Per tali motivi vi chiediamo di comunicarci ogni dato utile, anche mediante la compilazione del modulo per le detrazioni d'imposta che è a vostra disposizione, entro il _____. La situazione così indicata sarà utilizzata anche per il futuro, salvo vostra diversa comunicazione, cui vi invitiamo a prestare la massima attenzione.

Tali informazioni consentiranno a noi di effettuare correttamente gli adempimenti dovuti e a voi di evitare l'incombenza di dichiarazioni reddituali non indispensabili nel corso del 2026 e comunque ottenere una più definita CU 2026, così che l'Agenzia delle Entrate possa predisporre al meglio la vostra dichiarazione dei redditi precompilata.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA
25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Certi della vostra collaborazione, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

_____, _____
La Direzione _____

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 11.11.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA
E-mail: amministrazione@belottiaassociati.it
www.belottiaassociati.it

